

ACCORDO

che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina
e documenti allegati

SOMMARIO

	Pagina
TESTO DELL'ACCORDO	5
Allegato 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'Accordo	10
Allegato 2 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'Accordo	12
Allegato 3 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo	13
Elenco 1 — Riduzioni dei dazi applicabili all'importazione in Tunisia di prodotti originari della Comunità, previste all'articolo 1	16
Elenco 2 — Prodotti liberalizzati all'importazione in Tunisia, previsti all'articolo 3	28
Elenco 3 — Contingenti annui alla importazione in Tunisia per i prodotti originari della Comunità, di cui all'articolo 4	34
Elenco 4 — Contingenti annui all'importazione in Tunisia, previsti all'articolo 5, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni della Tunisia	37
Elenco 5 — Contingenti annui all'importazione in Tunisia, previsti all'articolo 6, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni della Tunisia	39
Protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa	41
Elenco A — Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni	46
Elenco B — Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto	68
Elenco C — Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo	72
Certificato A.TN.1	73
Formulario A.TN.2	77
TESTO DELL'ATTO FINALE	81
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 dell'Accordo	83
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'interpretazione dell'articolo 8 dell'allegato 1 dell'Accordo	83
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità degli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno	84
Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo	84
Dichiarazione della delegazione della Comunità concernente le relazioni della Tunisia con i paesi in fase di sviluppo	84

	Pagine
Scambio di lettere concernente il protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'Accordo (spedizioni postali)	85
 SCAMBI DI LETTERE	
Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri	86
Scambio di lettere relativo agli accordi commerciali bilaterali	87
 DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI	
Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, ai fini dell'associazione alla Comunità dei paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco	89

ACCORDO

che crea un'associazione tra la Comunità economica europea
e la Repubblica tunisina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA,

desiderosi di manifestare la volontà reciproca di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

risoluti ad eliminare gli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina,

solleciti di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali,

riferendosi alla dichiarazione d'intenzioni degli Stati membri della Comunità economica europea ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea dei paesi indipendenti della zona del franco,

desiderosi che a tale dichiarazione venga data una prima applicazione,

hanno deciso di concludere un Accordo che crei un'associazione tra la Comunità economica europea e la Tunisia in conformità dell'articolo 238 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

S. E. Gaston Thorn,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,
Ministro degli affari esteri del Granducato del Lussemburgo

S. E. Jean Rey,
Presidente della Commissione delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA :

S. E. Habib Bourguiba Jr,
Segretario di Stato presso gli affari esteri,

S. E. Ahmed Ben Salah,
Segretario di Stato per il piano e per l'economia nazionale

I QUALI,

dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo 1

Con il presente Accordo è istituita un'associazione tra la Comunità economica europea e la Tunisia.

TITOLO I

GLI SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 2

1. I prodotti originari della Tunisia beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni di cui agli allegati 1 e 2.

2. I prodotti originari della Comunità beneficiano, all'importazione in Tunisia, delle disposizioni di cui all'allegato 3.

3. Le parti contraenti adottano ogni misura generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo.

Esse si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione delle finalità dell'Accordo.

Articolo 3

È vietata ogni disposizione o pratica di natura fiscale interna che possa determinare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

Articolo 4

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni speciali relative al commercio frontaliero, il regime che la Tunisia applica ai prodotti originari della Comunità non può in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

2. Ove fossero riscossi dazi all'esportazione sui prodotti di una parte contraente a destinazione di un'altra parte contraente, tali dazi non potrebbero essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non fanno ostacolo al mantenimento o alla creazione da parte della Tunisia di unioni doganali o di zone di libero scambio, sempreché queste non abbiano per effetto di modificare il regime degli scambi contemplato dal presente Accordo, e specialmente le disposizioni concernenti le norme di origine.

In particolare, queste disposizioni non fanno ostacolo al mantenimento o alla conclusione di accordi che abbiano per scopo la progressiva integrazione economica del Magreb.

Articolo 5

Le disposizioni del protocollo precisano le norme applicabili in materia di origine ai prodotti contemplati dal presente Accordo.

Articolo 6

Sono autorizzati i pagamenti connessi con gli scambi di merci nonché il trasferimento degli stessi nello Stato membro in cui risiede il creditore o in Tunisia, sempreché detti scambi siano oggetto delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 7

1. Qualora si rivelassero necessarie misure di protezione per le esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo, la Tunisia può procedere al ritiro di concessioni consentite per i prodotti in causa, diversi da quelli enumerati all'elenco 5 dell'allegato 3, a condizione di sostituirle con concessioni che mantengano l'equilibrio dell'Accordo.

2. Tali misure di ritiro e di sostituzione sono adottate previa consultazione in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 8

1. Nel caso di gravi perturbazioni che sorgessero in un settore dell'attività economica della Tunisia o che ne compromettessero la stabilità finanziaria esterna, o qualora dovessero manifestarsi difficoltà tali da produrre un'alterazione della situazione economica di una regione della Tunisia, questo Stato potrà adottare le misure di salvaguardia necessarie.

Dette misure, nonché le loro modalità di applicazione, sono notificate immediatamente al Consiglio di associazione.

2. Nel caso di gravi perturbazioni che sorgessero in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri, o che compromettessero la loro stabilità finanziaria esterna, o qualora dovessero manifestarsi difficoltà tali da produrre una alterazione della situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima potrà adottare, od autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati ad adottare, le misure di salvaguardia necessarie.

Dette misure, nonché le loro modalità di applicazione, sono notificate immediatamente al Consiglio di associazione.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dovranno essere scelte, in via prioritaria, le misure comportanti il minor disturbo del funzionamento dell'Accordo stesso. Tali misure non potranno superare la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà manifestatesi.

4. Circa le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10

1. È istituito un Consiglio di associazione che ha l'incarico di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine esso formula raccomandazioni; esso prende decisioni nei casi contemplati al presente titolo.

2. Le parti contraenti convengono di informarsi reciprocamente e, su richiesta di una di esse, di consultarsi in sede di Consiglio di associazione ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.

3. Il Consiglio di associazione adotta con decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, dei membri del Consiglio e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, di membri del governo della Tunisia.

I membri del Consiglio di associazione potranno farsi rappresentare secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio di associazione delibera di comune accordo tra la Comunità economica europea da un lato, e la Tunisia dall'altro.

Articolo 12

1. La presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo della tunisina.

2. Il Consiglio di associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.

Il Consiglio di associazione si riunisce inoltre ogniqualvolta ciò risulti necessario, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Articolo 13

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire i comitati idonei ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Il Consiglio di associazione determina nel suo regolamento interno la composizione, la missione ed il funzionamento di detti comitati.

Articolo 14

1. Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Dalla fine del terzo anno al più tardi, potranno essere avviati negoziati per la conclusione di un nuovo accordo su basi ampliate.

Articolo 15

Il presente Accordo può essere denunciato da ognuna delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi.

Articolo 16

1. Il presente Accordo si applica ai territori europei in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed alla Repubblica tunisina.

2. Esso è del pari applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori del presente Accordo che corrispondono a quelli di cui al paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 227 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Le condizioni d'applicazione a questi dipartimenti delle disposizioni del presente Accordo relative agli altri settori, saranno successivamente definite mediante accordo delle parti contraenti.

Articolo 17

Gli allegati 1, 2 e 3 nonché il protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'Accordo, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 18

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 19

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e araba, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لذلك، وقع المفوضون اسفل هذا الاتفاق.

Geschehen zu Tunis am achtundzwanzigsten März neunzehnhundertneunundsechzig.

Fait à Tunis, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-neuf.

Fatto a Tunisi, il ventotto marzo millenovecentosessantanove.

Gedaan te Tunis, de achtentwintigste maart negentienhonderd negenenzestig.

حضر بتونس في الثامن والعشرين من مارس سنة ألف وتسعمائة وتسع وستين .

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

من مجلس المجموعات الأوروبية،

Gaston THORN

Jean REY

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre Partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra Parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

مع التحفظ ألا تكون المجموعة الاقتصادية الأوروبية ملتزمة التزاماً نهائياً إلا بعد ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتنفيذ الإجراءات التي تستوجبها المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما استشارة الجمعية البرلمانية الأوروبية.

Im Namen des Präsidenten der Tunesischen Republik,

Pour le Président de la République tunisienne,

Per il Presidente della Repubblica tunisina,

Voor de President van de Tunesische Republiek,

من رئيس الجمهورية التونسية،

Habib BOURGUIBA Jr.

Ahmed BEN SALAH

ALLEGATO 1

relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni particolari previste negli articoli 2 e 3, i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e ad eccezione del sughero e dei lavori di sughero di cui alle voci 45.02, 45.03 e 45.04 della tariffa doganale comune originari della Tunisia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi di cui alla voce 27.09 e i gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi di cui alla sottovoce 27.11 B della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. I prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.14 e alla sottovoce 27.13 B della tariffa doganale comune, raffinati in Tunisia, beneficiano all'importazione nella Comunità dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

3. a) Qualora le importazioni nella Comunità, effettuate sotto il regime previsto al paragrafo 2, di prodotti petroliferi elencati nello stesso paragrafo, raffinati in Tunisia, dovessero provocare difficoltà effettive sul mercato di uno o più Stati membri, la Comunità si riserva di applicare a dette importazioni dazi doganali nella misura e per il periodo necessari a fronteggiare tale situazione. Le aliquote dei dazi così stabiliti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili agli Stati terzi per gli stessi prodotti.

b) Le disposizioni di cui alla lettera a) potranno essere applicate in ogni caso qualora le importazioni nella Comunità di prodotti raffinati in Tunisia raggiungessero le centomila tonnellate annue.

4. Qualora la Comunità decidesse di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti petroliferi di qualsiasi provenienza di cui al paragrafo 2, tali restrizioni potrebbero essere applicate anche alle importazioni di detti prodotti raffinati in Tunisia. In tal caso, alla Tunisia verrà garantito un trattamento preferenziale rispetto agli Stati terzi.

5. La Comunità si riserva di modificare il regime definito nel presente articolo nelle seguenti eventualità :

- adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati ;
- decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune ;
- elaborazione di una politica energetica comune.

In tale eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vantaggi di portata equivalente a quelli previsti nel presente articolo.

6. Circa le misure prese in applicazione dei paragrafi 4 e 5, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 3

Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato in conformità dell'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di alcuni prodotti agricoli, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché, all'importazione nella Comunità di tali merci originarie della Tunisia, non sia percepito alcun elemento fisso.

Articolo 4

1. I seguenti prodotti originari della Tunisia :

ex 08.02 A : Arance fresche

ex 08.02 B : Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) freschi ; clementine, tangerini ed altri ibridi simili di agrumi freschi

ex 08.02 C : Limoni freschi

sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 20 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili al momento dell'importazione.

2. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili a condizione che sul mercato interno della Comunità i prezzi degli agrumi importati dalla Tunisia, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adeguamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o uguali ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre in base alla provenienza, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata.

4. Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23 restano applicabili.

5. Qualora i benefici risultanti dalle disposizioni del paragrafo 1 fossero compromessi, o rischiassero di esserlo, da condizioni di concorrenza anormali, si potrà procedere a consultazioni in sede di Consiglio di associazione al fine di esaminare i problemi posti dalla situazione creatasi.

Articolo 5

1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità sia il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che i prezzi d'offerta dell'olio d'oliva della Tunisia destinato alla Comunità siano almeno pari, tenuto conto delle differenze di qualità, al prezzo cif dell'olio d'oliva determinato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento indicato al paragrafo 1, maggiorato del valore della riduzione prevista allo stesso paragrafo.

3. Tuttavia, i prezzi d'offerta dell'olio d'oliva di cui al paragrafo 1 possono essere inferiori di un importo non superiore ad una unità di conto per 100 chilogrammi al prezzo d'offerta minimo di cui al paragrafo 2, purché:

- il ribasso dei prezzi d'offerta dell'olio d'oliva della Tunisia non sia superiore al ribasso dei corsi rilevato sul mercato mondiale;
- le offerte di olio d'oliva della Tunisia non siano all'origine dei ribassi dei corsi che si manifestano sul mercato mondiale.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, la Comunità prende le misure necessarie affinché l'ammontare del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, sia ridotto di un importo forfettario pari a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

5. Circa il funzionamento del sistema definito ai paragrafi 1, 2 e 3 potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 6

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato in conformità dell'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché, all'importazione nella Comunità di olio d'oliva sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, non sia percepito l'elemento fisso di detto prelievo.

Articolo 7

1. I prodotti elencati in appresso, originari della Tunisia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 02.01 A IV	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	A. Carni : ex IV. altre, escluse le carni della specie ovina domestica
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli destinati alla semina
ex 08.01 A	Datteri presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 35 kg
09.04 A II	Pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») non tritati né macinati
09.04 B	Pepe (del genere « Piper ») e pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») tritati o macinati
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro
09.10	Timo, alloro, zafferano ; altre spezie
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e di prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
ex 20.01 B	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarde e senza zucchero, altri, ad esclusione dei cetriolini
20.02 F	Capperi e olive, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
23.01 A	Farine e polveri di carne e frattaglie ; ciccioi.

2. La Comunità si riserva di modificare il regime previsto al paragrafo 1 per quanto riguarda i datteri presentati in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 35 chilogrammi di cui alla sottovoce ex 08.01 A della tariffa doganale comune qualora le esportazioni verso la Comunità degli stessi prodotti originari dell'Irak fossero danneggiate dalle esportazioni della Tunisia.

3. I prodotti sottoelencati, originari della Tunisia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili al momento dell'importazione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico : A. Funghi B. Tartufi ex H. altri, esclusi le carote e i miscugli
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri : A II — altre B III — altre C III — non nominate
ex 20.06 B II c) 1 aa) bb) c) 2	Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci) altrimenti preparate o conservate, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri.

Articolo 8

1. Per i prodotti elencati nel presente allegato e contenuti nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e per le merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti, la Comunità si riserva, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria, di modificare il regime previsto nel presente allegato.

All'atto della modifica di questo regime la Comunità concede, per le importazioni originarie della Tunisia, un vantaggio comparabile a quello previsto nel presente allegato.

2. Circa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 9

I prodotti originari della Tunisia di cui al presente allegato non possono godere di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano fra loro in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

ALLEGATO 2**relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo***Articolo 1*

1. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 2, i prodotti della pesca di cui al capitolo 3 della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sono soggetti, all'atto dell'importazione in Francia, Germania e nei paesi del Benelux, ai dazi doganali applicabili all'importazione degli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

2. Per i prodotti della pesca di cui al capitolo 3 della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, un contingente tariffario di 2.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio doganale è aperto ogni anno per l'Italia.

3. Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 2 e 3, le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, originari della Tunisia, non sono soggette a restrizioni quantitative.

Articolo 2

Le importazioni in Francia di tonni freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati, di cui alla sottovoce 03.01 B I b) della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sono consentite nei limiti di un contingente annuo di 100 tonnellate metriche. Tale contingente è ammesso in esenzione da dazi doganali.

Articolo 3

Le importazioni nei paesi del Benelux di anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, di cui alla sottovoce 03.01 A II della tariffa doganale comune, originarie

della Tunisia, sono consentite nei limiti del contingente speciale aperto annualmente per i paesi del Benelux nei confronti degli Stati terzi per lo stesso prodotto.

Tali importazioni sono ammesse al beneficio del regime tariffario previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Le preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei, di cui alla voce 16.04, nonché i crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati, di cui alla voce 16.05 della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sono soggetti, all'importazione in Francia e nei paesi del Benelux, ai dazi doganali applicabili all'atto dell'importazione degli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri, senza restrizioni quantitative.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le importazioni in Francia di preparazioni e conserve di tonno rosso comune (*Thunnus thynnus*), di cui alla sottovoce ex 16.04 E della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, sono consentite nei limiti di un contingente annuo di 150 tonnellate metriche. Tale contingente è ammesso in esenzione da dazio doganale.

Articolo 5

1. Per l'insieme dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, originari della Tunisia, sono aperti annualmente contingenti tariffari per la Germania e l'Italia, nei limiti dei volumi ed in base alle aliquote dei dazi doganali indicati in appresso :

Stato membro	Volume	Dazio
Germania	1.000 tonnellate metriche	50 % del dazio della TDC
Italia	500 tonnellate metriche	50 % del dazio della TDC

2. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, sono quelle applicabili all'atto della importazione.

Articolo 6

Le farine e le polveri di pesci, di crostacei o di molluschi, di cui alla sottovoce 23.01 B della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, sono soggette, all'atto dell'importazione in uno Stato membro, ai dazi doganali applicabili all'importazione degli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri, senza alcuna restrizione quantitativa.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni previste negli articoli da 1 a 6, è mantenuto per la Francia il regime dei contingenti in esenzione da dazio doganale che questo Stato membro applica a favore della Tunisia alla data d'entrata in vigore dell'Accordo relativamente ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 6.

Articolo 8

1. I contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Ove la data d'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i contingenti saranno aperti « prorata temporis » :

— per il primo anno, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data d'entrata in vigore dell'Accordo e,

— per l'ultimo anno, fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza dell'Accordo.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 2, 4 e 7, i prodotti originari della Tunisia di cui al presente allegato, non possono godere di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano fra loro in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 10

1. Il regime previsto agli articoli da 1 a 8 si applica sino all'entrata in vigore nella Comunità della politica comune della pesca.

2. Nello stabilire l'organizzazione comune per i prodotti della pesca, la Comunità terrà conto degli interessi della Tunisia.

3. La Comunità si riserva, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria di cui al paragrafo 2, di modificare il regime previsto in favore della Tunisia.

In tal caso, la Comunità concederà, per le importazioni originarie della Tunisia, un vantaggio comparabile a quello accordato ai sensi del paragrafo 2.

4. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

ALLEGATO 3

relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione in Tunisia dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco 1, sono quelli della tariffa minima tunisina ridotti secondo quanto stabilito in detto elenco.

2. In caso di modifica delle aliquote della tariffa doganale tunisina, restano invariate le percentuali delle riduzioni accordate alla Comunità in applicazione del paragrafo 1.

Per ciascun prodotto, il dazio doganale su cui devono essere operate da parte della Tunisia le successive riduzioni è costituito dal dazio effettivamente applicato nei confronti degli Stati terzi.

Articolo 2

In caso di introduzione di dazi doganali per i seguenti prodotti che all'entrata in vigore dell'Accordo beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione, la Tunisia accorda, per i medesimi prodotti originari della Comunità, i tassi di riduzione indicati in appresso, calcolati sui dazi doganali effettivamente applicati nei confronti degli Stati terzi.

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Tasso di riduzione applicabile		
		Al momento dell'introduzione dei dazi %	18 mesi dopo l'introduzione dei dazi %	36 mesi dopo l'introduzione dei dazi %
31.04	Concimi minerali o chimici potassici	20	24	28
38.11 B	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme d'imballaggi per la vendita al minuto, oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche, altri	15	18	21
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	10	20	30

Articolo 3

1. I prodotti di cui all'elenco 2 sono liberalizzati all'importazione in Tunisia.
2. Tuttavia, previa informazione della Comunità, la Tunisia ha la facoltà di introdurre restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

All'introduzione di tali restrizioni, la Tunisia liberalizza uno o più prodotti rappresentanti un equivalente volume d'importazione in provenienza dalla Comunità, calcolato in base ai corrispondenti dati disponibili dell'anno più recente.

Articolo 4

Per i prodotti originari della Comunità di cui all'elenco 3, la Tunisia apre contingenti il cui volume è pari a quello indicato nella terza colonna, maggiorato, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e per ogni anno successivo rispetto al precedente, del coefficiente indicato nella quarta colonna.

Articolo 5

1. Per i prodotti originari della Comunità di cui all'elenco 4, la Tunisia apre contingenti di volume almeno pari alla percentuale delle sue importazioni effettive di ciascun anno, indicata nella terza colonna.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, di cui la percentuale indicata nella terza colonna sia inferiore al 50 %, la quota parte della Comunità viene aumentata di 3 punti ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, sino a raggiungere, e non oltrepassare, il 50 %.

Articolo 6

1. I prodotti originari della Comunità di cui all'elenco 5 sono assoggettati ad un regime speciale per motivi di industrializzazione. Per tali prodotti la Tunisia apre contingenti di volume corrispondente alla percentuale delle sue importazioni effettive di ciascun anno, indicata nella terza colonna, maggiorata secondo quanto previsto al paragrafo 2.
2. Per i prodotti considerati al paragrafo 1, la percentuale indicata nella terza colonna verrà modificata come segue a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo :
 - quando tale percentuale è inferiore al 50 %, la quota parte della Comunità viene aumentata di 3 punti all'anno sino a concorrenza del 50 % ;
 - quando tale percentuale ha raggiunto il 50 %, la quota parte della Comunità viene aumentata di 2 punti all'anno sino a concorrenza del 70 % ;
 - quando la percentuale ha raggiunto il 70 %, la quota parte della Comunità viene aumentata di 1 punto all'anno sino a concorrenza dell'85 %.
3. Per i prodotti considerati al paragrafo 1, i contingenti aperti alla Comunità non possono comunque essere inferiori o al 10 % del volume medio delle importazioni della Tunisia in provenienza dalla Comunità nel corso del triennio 1965-1967, ovvero al volume delle importazioni nel corso del 1967, qualora esso risulti inferiore al 10 % della media del triennio surriferito.

4. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2 e fino a quando in Tunisia non si saranno sviluppate le produzioni di cui alle lettere a) e b) :

a) la Tunisia apre il seguente contingente all'importazione dei prodotti originari della Comunità :

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Volume
ex 85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e loro combinazioni (apparecchi di amplificazione del suono), eccettuati le loro parti e pezzi staccati	58.037 dinari tunisini + 5 % all'anno

b) la Tunisia liberalizza all'importazione i seguenti prodotti originari della Comunità :

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti
31.04	Concimi minerali o chimici potassici
40.11 A	Gomme piene o semipiene

5. Per i prodotti considerati al paragrafo 1 possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Data la loro natura, queste consultazioni, avviate al fine di esaminare in comune l'evoluzione delle correnti di scambio tenendo conto degli sviluppi della produzione tunisina dei prodotti in questione e delle possibilità d'importazione del mercato tunisino, avranno un carattere periodico.

Articolo 7

La Tunisia adotta le disposizioni necessarie affinché l'obiettivo definito nel presente allegato possa essere conseguito anche ove le importazioni rientrino nella competenza di un monopolio nazionale a carattere commerciale o di un organismo che, in diritto o in fatto, direttamente o indirettamente, limiti, controlli, diriga o influenzi le importazioni.

Articolo 8

La Tunisia adotta le disposizioni necessarie affinché l'applicazione del presente allegato non dia luogo, in diritto o in fatto, ad alcuna discriminazione, diretta o indiretta, tra gli Stati membri e, in particolare, affinché siano garantite tra gli Stati membri uguali condizioni di concorrenza nella gestione e nell'utilizzazione dei contingenti aperti dalla Tunisia a favore della Comunità.

ELENCO 1

**Riduzioni dei dazi applicabili all'importazione in Tunisia di prodotti originari della Comunità,
previste all'articolo 1**

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	25	30	35
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:			
	E. Patate da semina	25	30	35
70.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:			
	A. Fagioli da semina	15	18	21
	B. altri fagioli			
	E. Piselli da semina			
	F. altri piselli			
11.07	Malto, anche torrefatto	20	24	28
11.08	Amidi e fecole, inulina:			
	A. Amidi	20	24	28
15.06	Altri grassi e oli animali (olie di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	25	30	35
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	20	24	28
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	15	18	21
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	15	18	21
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:			
	A. Glucosio	15	18	21
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:			
	A. Funghi e tartufi	15	18	21
	D. Crauti			
ex 22.03	Birra in bottiglie	15	18	21
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:			
	T. Oli da ingrassaggio e lubrificanti all'importazione	10	20	30
27.12	Vaselina:			
	A. All'importazione	20	24	28

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch » o « slack wax »), anche colorati: A. All'importazione	20	24	28
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti: A. All'importazione	20	24	28
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche: A. All'importazione	20	24	28
27.16	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.): A. All'importazione	10	12	14
Capitolo 28 (esclusi: 28.02; 28.05 A; 28.06; 28.08; 28.15 A; 28.17 A; ex 28.32 (Clorati); 28.35 A; 28.38 B; 28.39 A; 28.40; 28.41; 28.42 A; 28.43; 28.53; 28.54; 28.56 A)	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi, esclusi i prodotti di cui ai numeri elencati nella prima colonna	20	24	28
Capitolo 29 (esclusi: 29.16 C; 29.31 A)	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti di cui ai numeri elencati nella prima colonna	20	24	28
Capitolo 30 (esclusi i prodotti vietati del n° 30.03)	Prodotti farmaceutici, esclusi i medicinali per la medicina umana o veterinaria indicata in appresso: Tutte le compresse contenenti: — aspirina (acido acetilsalicilico) sola o associata alle vitamine B1 e C, quali: Aspirina U.P.R., Aspirina Bayer, Aspirina Vicario, Aspirina effervescente, Aspirina zucchero, Aspro, Aspirina vitamina C, Aspirina vitamina B1 e C — sulfaguanidina senza altro prodotto chimico attivo, quali: Ganidan, Sulfaguanidina U.P.R., Sulfaguanidina Lafran, Sulfaguanidina Merck Tutti i soluti oleosi o alcolici bevibili contenenti la vitamina D2 (calciferolo), quali: Stérogyl 15, Irrastérine, Defargyl, Vitamina D2 Chauvin Blanche Vitamina D2 Derambure Tutti i soluti iniettabili: Contenenti i derivati solubili della canfora (canfo-sulfonato di soda, canfosulfonato di dietilenediammina,	25	30	35

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi
	canfocarbossilato di dietilammina ...) senza altro prodotto chimico attivo, quali: Solucanfora iniettabile 2 cm ³ , 5 cm ³ , Camphodausse, Camphydril, Camphostyl da 0,10, 0,20, 0,50, Camphostène Contenenti cloruro o cloridrato di colina, quali: Biocolina Cloricolina Contenenti la seguente associazione: canfora, fenolo, eucaliptolo, gaiacolo, e olio d'oliva neutralizzato, quali: Eucaliptina 1 cm ³ , 2 cm ³ (formula al gaiacolo) Eucaliptina (formula senza gaiacolo) Balsamul			
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	20	24	28
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	20	24	28
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	15	18	21
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	15	18	21
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua, preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; fogli per l'impressione a caldo: A. Pigmenti macinati del genere di quelli di cui sopra B. Vernici D. altri	15	18	21
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, afumini, scodellini o altri accessori	15	18	21
32.11	Siccativi preparati	15	18	21
32.12	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina	15	18	21
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri: A. Inchiostri da scrivere e da disegno C. Altri inchiostri	15	18	21

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo
34.01	Saponi, compresi i saponi medicinali:			
	C. Saponi medicinali	25	30	35
Capitolo 38 (escluso: 38.11 A)	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti di cui al numero elencato nella prima colonna	15	18	21
Capitolo 39 (esclusi: 39.03 e 39.07)	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, esclusi i prodotti di cui ai numeri elencati nella prima colonna	15	18	21
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, non indurita, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata, non indurita	15	18	21
40.08	Lastre, fogli, nistri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita	15	18	21
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	15	18	21
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata, non indurita	15	18	21
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, camere d'aria e protettori « flaps » di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:			
	A. Gomme piene o semipiene			
	F. Coperture, comprese quelle che non necessitano di camere d'aria, diverse da quelle per aerodine, di peso unitario di 15 kg o meno	15	18	21
40.12	Articoli di igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite	20	24	28
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso	20	24	28
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita	15	18	21
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami	15	18	21
40.16	Lavori di ebanite	15	18	21
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm	20	24	28
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:			
	B. Carta e cartone paglia	20	24	28
	C. Altri			
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:			
	A. Filati di fibre tessili sintetiche continue	20	24	28
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali continue (compresi i tessuti di monofili, di lamette o di forme simili delle voci n. ri 51.01 o 51.02)	15	18	21
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto	20	24	28
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	20	24	28

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto	20	24	28
53.09	Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto	20	24	28
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto	15	18	21
53.11	Tessuti di lana o di peli fini: B. altri	15	18	21
53.12	Tessuti di peli grossolani	15	18	21
53.13	Tessuti di crine	15	18	21
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto	15	18	21
54.05	Tessuti di lino o di ramié	15	18	21
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	20	24	28
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	15	18	21
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza	25	30	35
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	15	18	21
55.09	Altri tessuti di cotone	15	18	21
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche o artificiali (in fiocco o provenienti da cascami), preparati per la vendita al minuto	15	18	21
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco	20	24	28
57.05	Filati di canapa	20	24	28
57.06	Filati di juta	20	24	28
ex 57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali, esclusi i filati di cocco	20	24	28
57.08	Filati di carta	20	24	28
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali	20	24	28
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05: B. altri	20	24	28
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n° 58.06	20	24	28
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci	20	24	28
58.09	Tulli, merletti-bobinets e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi	20	24	28
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di materie tessili	15	18	21
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n° 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago, corde o funi	15	18	21

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili del tipo usato in cappelleria	15	18	21
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio	15	18	21
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	15	18	21
59.11	Tessuti (diversi da quelli a maglia) gommati e manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili gommati	15	18	21
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	15	18	21
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili, reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	15	18	21
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	20	24	28
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili (anche in pezza), anche armati	20	24	28
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	20	24	28
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: B. Di altre materie tessili	15	18	21
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata	15	18	21
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: B. altri	15	18	21
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri	15	18	21
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	15	18	21
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	15	18	21
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna	15	18	21
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili (compresi quelli a maglia) anche elastici	15	18	21
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	15	18	21

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo
61.11	Altri accessori per oggetti di vestiario	15	18	21
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli e le tele per avvolgere i formaggi	15	18	21
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili	15	18	21
70.02	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi	20	24	28
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)	15	18	21
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione) in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	15	18	21
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	15	18	21
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	15	18	21
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate	15	18	21
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	15	18	21
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	15	18	21
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi, e altri dispositivi di chiusura, di vetro: C. Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	15	18	21
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	15	18	21
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti anche finite	15	18	21
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n° 70.19: B. Di cristallo	15	18	21
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune	15	18	21
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti	15	18	21

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo
70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili	15	18	21
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente	15	18	21
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie	15	18	21
70.21	Altri lavori di vetro	15	18	21
73.02	Ferro-leghe	15	18	21
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	20	24	28
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo, palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	20	24	28
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	20	24	28
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	15	18	21
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n° 73.19	20	24	28
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	20	24	28
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	20	24	28
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	20	24	28
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	20	24	28
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo: incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati	15	18	21
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare), intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare: B. altri	20	24	28
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	20	24	28
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, molibdeno, vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	20	24	28
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, usati per preparare, condizionare, servire, ecc. gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno	15	18	21

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n° 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	15	18	21
82.10	Lame per i coltelli della voce n° 82.09	15	18	21
ex 82.11	Rasoi	15	18	21
82.12	Forbici a due branche e loro lame	15	18	21
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)	15	18	21
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	15	18	21
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli mobili e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	15	18	21
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: B. Apparecchi a sorgente luminosa elettrica, anche attrezzati elettricamente, e loro parti non elettriche	15	18	21
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni	50	60	70
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni: B. altri	15	18	21
ex 83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione, diversi dagli elettrodi di metalli comuni rivestiti per saldatura ad arco	50	60	70
Capitolo 84 (esclusi: 84.06; 84.10 A e B; 84.12; 84.15; 84.17 A; 84.19 A; 84.20 B; 84.23 B; da 84.36 a 84.39 incl.; 84.40 C; 84.41 A e C, 84.58; 84.61; 84.63 A e 84.64)	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i prodotti di cui ai numeri elencati nella prima colonna	50	60	70

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: A. Motori per automobili e motocicli B. Altri motori	15	18	21
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: C. attrezzature frigorifere con elementi costitutivi D. Parti e pezzi staccati	15	18	21
85.01.	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, comprese loro parti e pezzi staccati	10	20	30
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (col motore incorporato), per l'impiego a mano	20	24	28
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico, definiti nella nota III del presente capitolo ⁽¹⁾	15	18	21
ex 85.07	Parti e pezzi staccati per rasoi e tosatrici elettrici, con motore incorporato	10	20	30
ex 85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori a scoppio o a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, comprese loro parti e pezzi staccati, eccetto le candele d'accensione	15	18	21
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli	15	18	21
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n° 85.09	15	18	21
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n° 85.24	15	18	21
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza, comprese le combinazioni di questi apparecchi (apparecchi di amplificazione del suono)	10	20	30

⁽¹⁾ III. La voce n. 85.06 comprende, a condizione che si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per uso domestico :

- gli aspirapolvere, le lucidatrici di pavimenti in legno, trituratorì e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti di qualsiasi peso ;
- gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (nn. 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (nn. 84.16 o 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce 85.12.

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi
85.15	Apparecchi di radioguida, di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando, comprese loro parti e pezzi staccati: ex A. Parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione	15	18	21
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica usate in fotografia per la produzione della luce-lampo, comprese loro parti e pezzi staccati	15	18	21
86.01	Locomotive e locomotori a vapore; tender	20	24	28
86.02	Locomotive e locotrattori elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)	20	24	28
86.03	Altre locomotive e locotrattori	20	24	28
86.04	Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore	20	24	28
86.06	Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore	20	24	28
86.07	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie	20	24	28
ex 86.08	Casse mobili (containers, compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto	20	24	28
86.09	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate	15	18	21
86.10	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	15	18	21
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci: A. Autoveicoli per il trasporto di persone	15	18	21
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gruautomobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, vetture per esposizioni e simili	15	18	21
87.04	Telai, comprese le scocche, degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 al n° 87.03 incluso, con motore	20	24	28
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 al n° 87.03 incluso, comprese le cabine e le semplici scocche	20	24	28
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	15	18	21
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	15	18	21
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso	15	18	21

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Riduzione sull'aliquota dei dazi della tariffa minima (in %)		
		All'entrata in vigore dell'Accordo	18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo	36 mesi
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono	15	18	21
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	15	18	21
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti	20	24	28

ELENCO 2

Prodotti liberalizzati all'importazione in Tunisia, previsti all'articolo 3

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti
ex 01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, ad esclusione degli equidi di puro sangue arabo
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo
01.03	Animali vivi della specie suina
05.10	Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati, conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti: A. Allo stato di riposo vegetativo
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: E. Patate da semina
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago
11.08	Amidi e fecole; inulina
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, dissecate o in polvere; canne da zucchero
12.06	Luppolo (coni e luppolina)
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
13.01	Materie prime vegetali per tinta o per concia: B. Altre
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.03	Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci

Elenco 2 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
ex Capitolo 24	Tabacchi per conto della Régie nationale des tabacs et allumettes
Capitolo 25 (esclusi: 25.01; 25.03; 25.05; 25.07; 25.08; 25.09; 25.10; ex 25.13 A (pietra pomice); 25.15; ex 25.17 (pietre frantu- mate); 25.22; 25.23 e ex 25.32 A (natron))	Sale, zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi, esclusi i prodotti di cui ai numeri elencati nella prima colonna
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti):
	ex A. Piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)
	B. Minerali di piombo
	C. Minerali di zinco
	D. Altri minerali
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio
26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02) contenenti metalli o composti metallici
26.04	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech
Capitolo 27 esclusi: 27.02 e 27.10)	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti di cui ai numeri elencati nella prima colonna
(Capitolo 28 (esclusi: ex 28.01 (cloro); 28.05; 28.06 A; ex 28.17 B (potassa cau- stica); ex 28.32 (clorati di potas- sio); 28.38 C; 28.39 A; ex 28.39 B (nitrato di sodio e di calcio ad uso fertiliz- zante, nitrato di potas- sio); 28.40; ex 28.42 B (carbonato di potassio); ex 28.58 (calcio cianamide ad uso fertilizzante))	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi, esclusi i prodotti di cui ai numeri elencati nella prima colonna

Elenco 2 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti
Capitolo 29 (escluso: ex 29.08 (Anetolo))	Prodotti chimici organici, escluso l'anelolo
Capitolo 30 (escluso: ex 30.03)	<p>Prodotti farmaceutici, esclusi i medicinali per la medicina umana o veterinaria elencati in appresso: Tutte le compresse contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aspirina (acido acetilsalicilico) sola o associata alle vitamine B 1 e C, quali: Aspirina U.P.R., Aspirina Bayer, Aspirina Vicario, Aspirina effervescente, Aspirina zucchero, Aspro, Aspirina vitamina C, Aspirina vitamina B 1 e C — sulaguanidina senza altro prodotto chimico attivo, quali: Ganidan, Sulfaguanidina U.P.R., Sulfaguanidina Lafran, Sulfaguanidina Merck <p>Tutti i soluti oleosi o alcolici bevibili contenenti la vitamina D 2 (calciferolo), quali: Stérogyl 15, Irrastérine, Defargyl, Vitamina D 2 Chauvin Blanche Vitamina D 2 Derambure</p> <p>Tutti i soluti iniettabili: Contenenti i derivati solubili della canfora (canfosulfonato di soda, canfosulfonato di dietilenediammina, canforcarbossilato di dietilammina ...) senza altro prodotto chimico attivo, quali: Solucanfora iniettabile 2 cm³, 5 cm³, Camphodausse, Camphadril, Camphostyl da 0,10, 0,20, 0,50, Camphostène</p> <p>Contenenti cloruro o cloridrato di colina, quali: Biocolina, Cloricolina</p> <p>Contenenti la seguente associazione: canfora, fenolo, eucaliptolo, gaiacolo e olio d'oliva neutralizzato, quali: Eucaliptina 1 cm³, 2 cm³ (formula al gaiacolo) Eucaliptina (formula senza gaiacolo) Balsamul</p>
Capitolo 31 (esclusi: 31.03 e 31.05)	Concimi, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 32 (esclusi: 32.08 e 32.09 A e C)	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
34.01	Saponi, compresi i saponi medicinali: C. Saponi medicinali

Elenco 2 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti
Capitolo 35 (escluso: 35.06)	Sostanze albuminose e colle, esclusi i prodotti di cui al numero della prima colonna
36.06	Fiammiferi confezionati:
	A. Per conto della Régie nationale des tabacs et allumettes
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38 (escluso: 38.11)	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti di cui al numero della prima colonna
Capitolo 39 (esclusi: 39.03 e 39.07)	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 40 (escluso: 40.11 B, C e F)	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, esclusi i prodotti di cui al numero della prima colonna
Capitolo 49 (esclusi 49.09 e 49.10)	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 51 (escluso: 51.04)	Materie tessili sintetiche o artificiali continue, esclusi i prodotti di cui al numero della prima colonna
Capitolo 52	Filati metallici
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto
53.08	Filati di peli fini (cardati o pettinati), non preparati per la vendita al minuto
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
Capitolo 54	Lino e ramié
Capitolo 55 (escluso: 55.09)	Cotone, esclusi i prodotti di cui al numero della prima colonna
Capitolo 56 (escluso: 56.07)	Materie tessili sintetiche o artificiali in fiocco, esclusi i prodotti di cui al numero della prima colonna
Capitolo 57 (escluso: ex 57.07 (filati di cocco)	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi i filati di cocco
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria e altri simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
Capitolo 59 (escluso: ex 59.17 (dischi filtranti e filtri per oleifici))	Ovate e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o intonacati; manufatti tecnici di materie tessili, esclusi i dischi filtranti e i filtri per oleifici
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

Elenco 2 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti
68.15	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica per carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.)
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre di infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)
Capitolo 70 (esclusi: 70.10; 70.13 e 70.19)	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 73 (esclusi: 73.10; 73.11; 73.13; 73.23; 73.26; 73.31 e da 73.36 a 73.40)	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 74 (esclusi 74.17 e 74.18)	Rame, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 75	Nichelio
Capitolo 76 (esclusi 76.03; 76.15 e 76.16)	Alluminio, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 77	Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 80	Stagno
Capitolo 81	Altri metalli comuni
Capitolo 82 (esclusi: 82.11 e 82.13 A)	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 83 (esclusi: 83.06; 83.09 83.13 e 83.15)	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 84 (esclusi: ex 84.06 D (motori marini e motori stazionari di potenza inferiore o uguale a 110 CV); 84.12; 84.15; ex 84.19 B (macchine e apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti); ex 84.20 B (bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati); 84.40; 84.41 A e C; 84.58 e ex 84.61 (oggetti di rubinetteria))	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna

Elenco 2 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti
Capitolo 85 (esclusi: ex 85.01 (trasformatori e motori elettrici di potenza inferiore o uguale a 15 CV); 85.04; 85.06; 85.07; ex 85.08 (candele d'accensione); 85.14 e ex 85.15 A (apparecchi riceventi per la radiodiffusione e di televisione, escluse parti e pezzi))	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
Capitolo 87 (esclusi: 87.01; 87.02 A e B; 87.08; 87.09 e 87.14 A)	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
Capitolo 90 (esclusi: 90.05; 90.07; 90.08 e 90.09)	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti di cui ai numeri della prima colonna
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti
97.06	Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini: A. di metalli comuni, non placcati né rivestiti di metalli preziosi
ex 98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri, e simili, a mano
98.08	Nastri inchiostatori, impregnati di inchiostro o di una sostanza colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, per macchine calcolatrici e simili; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili
98.13	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili
98.16	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

ELENCO 3

Contingenti annui all'importazione in Tunisia per i prodotti originari della Comunità, di cui all'articolo 4

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Contingente di base (in Dinari tunisini)	Aumento annuo (in %) (1)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	887.319	5
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
	A. Fagioli da semina	2.654	5
	E. Piselli da semina	11.590	10
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	29.899	5
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	A. Glucosio	55.428	5
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:		
	D. Crauti	787	5
28.05	Metalli alcalini e alcalinoterrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:		
	B. altri	554	10
ex 28.32	Clorati e perclorati, escluso il clorato di potassio	4.706	5
32.08	Pigmenti opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustranti liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; nigobbi; frittata di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	26.048	10
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua, preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; fogli per l'impressione a caldo:		
	A. Pigmenti macinati, del genere di quelli di cui sopra	14.827	5
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:		

(1) Tali aliquote non costituiscono un limite all'aumento delle possibili importazioni in provenienza dalla CEE, le quali dipendono dall'evoluzione dei mercati.

Elenco 3 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Contingente di base (in Dinari tunisini)	Aumento annuo (in %) (1)
	A. Legno comune (diverso dalle segature per botti del n. 44.05 C)	54.791	5
	C. Segature per botti	1.643	5
53.12	Tessuti di peli grossolani	38.664	5
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05:		
	B. Altri	37.716	5
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci	1.725	5
58.09	Tulli, merletti-bobinets e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi	46.968	5
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata	988	10
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna	208	5
61.11	Altri accessori per oggetti di vestiario	16.047	5
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli e le tele per avvolgere i formaggi	18.865	5
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:		
	B. di cristallo	10.635	5
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	641.185	5
ex 82.11	Rasoi e pezzi (escluse le lame e gli sbozzi)	71.491	10
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):		
	A. Utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)	517	5
ex 83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione, esclusi gli elettrodi di metalli comuni rivestiti per saldatura ad arco	18.006	5

(1) Tali aliquote non costituiscono un limite all'aumento delle possibili importazioni in provenienza dalla CEE, le quali dipendono dall'evoluzione dei mercati.

Elenco 3 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Contingente di base (in Dinari tunisini)	Aumento annuo (in %) (1)
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:		
	C. Attrezzature frigorifere con elementi costitutivi	44.768	5
	D. Parti e pezzi staccati	12.265	10
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):		
	ex A. Pezzi staccati di macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (diversi da quelli dei paragrafi B e C seguenti), ivi compresi i pezzi staccati di macchine ed apparecchi per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti	47.000	5
	B. Macchine ed apparecchi per lavanderia (diverse da quelli del paragrafo C seguente), per tintoria, smacchiatura a secco, stireria (ivi comprese le presse per confezioni)	62.496	5
	ex D. Pezzi staccati delle macchine di cui alla presente sottovoce	14.000*	10
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico, definiti nella nota III del presente capitolo (2)	35.759	5
ex 85.07	Parti e pezzi staccati per rasoi e tosatrici elettrici	530	5
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:		
	A. Autoveicoli per il trasporto di persone	603.807	5
92.09	Corde armoniche	455	5
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono	54.872	5
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	9.481	5

(1) Tali aliquote non costituiscono un limite all'aumento delle possibili importazioni in provenienza dalla CEE, le quali dipendono dall'evoluzione dei mercati.

(2) III. La voce n. 85.06 comprende, a condizione che si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per uso domestico:

- a) aspirapolvere, lucidatrici di pavimenti in legno, triburatori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti di qualsiasi peso;
- b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame ecc. (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (n.ri 84.18 o 84.40 secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (n.ri 84.16 o 84.40 secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.

ELENCO 4

Contingenti annui all'importazione in Tunisia, previsti all'articolo 5, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni della Tunisia

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Aliquota CEE (in %) (1)
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	B. altri fagioli	28
	F. altri piselli	85
11.07	Malto, anche torrefatto	85
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	85
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. Funghi e tartufi	85
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	85
ex 22.03	Birra in bottiglie	48
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:	
	B. Legno fine (diverso dalle segature per botti del n. 44.05 C)	23
53.13	Tessuti di crine	85
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06	85
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
	B. Di altre materie tessili	85
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili (compresi quelli a maglia) anche elastici	85
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	85
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi, e altri dispositivi di chiusura, di vetro:	
	C. Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	65
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:	
	B. altri	85

(1) Tali aliquote non costituiscono un limite alla possibile partecipazione della CEE alle importazioni di tali prodotti in Tunisia.

Elenco 4 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Aliquota CEE (in %) (1)
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>A. Mobili e attrezzature muniti di un gruppo frigorifero (armadi, conservatori, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate, ecc.)</p> <p>B. Mobili e attrezzature (armadi, banchi, ecc.) concepiti per essere muniti di un gruppo frigorifero</p>	<p>63</p> <p>12</p>
84.40	<p>Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):</p> <p>ex A. Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (diversi da quelli dei paragrafi B e C seguenti) ivi compresi le macchine ed apparecchi per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti</p> <p>ex D. altri</p>	<p>85</p> <p>85</p>
87.09	<p>Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente</p>	<p>65</p>

(1) Tali aliquote non costituiscono un limite alla possibile partecipazione della CEE alle importazioni di tali prodotti in Tunisia.

ELENCO 5

Contingenti annui all'importazione in Tunisia, previsti all'articolo 6, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni della Tunisia

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Aliquota CEE (in %)
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	85
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso, una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	T. Oli da ingrassaggio e lubrificanti all'importazione	73
31.04	Concimi minerali o chimici potassici	62
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, anti-parassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	68
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, camere d'aria e protettori « flaps » di gomma vulcanizzata, non indurita per ruote di ogni specie:	
	A. Gomme piene o semipiene	57
	F. Coperture, comprese quelle che non necessitano di camere d'aria, diverse da quelle per aerodine, di peso unitario di 15 kg o meno	47
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
	B. Carta e cartone paglia	32
	C. altri	32
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali continue (compresi i tessuti di monofili, di lamette o di forme simili delle voci n.ri 51.01 o 51.02)	30
53.11	Tessuti di lana o di peli fini:	
	B. altri	40
55.09	Altri tessuti di cotone	12
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco	25
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	44
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:	
	B. altri	85
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:	
	B. altri	85
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	73
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	85

Elenco 5 (seguito)

N. della tariffa tunisina	Designazione dei prodotti	Aliquota CEE (in %)
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili	41
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: ex D. Motori marini e motori stazionari di potenza inferiore o uguale a 110 CV (esclusi i pezzi staccati)	47
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire il cui peso unitario della testa, motore non compreso, è inferiore o uguale a 15 kg; teste di macchine per cucire di peso unitario, motore non compreso, inferiore o uguale a 15 kg C. Tavoli e altri mobili e loro parti in legno, metallo o altre materie	41 82
ex 84.61	Oggetti di rubinetteria	77
ex 85.01	Trasformatori e motori elettrici di potenza inferiore o uguale a 15 CV, esclusi le loro parti e pezzi staccati	75
ex 85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza, comprese le combinazioni di questi apparecchi (apparecchi di amplificazione del suono), escluse le loro parti e pezzi staccati	69
85.15	Apparecchi di radioguida, di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando, comprese le loro parti e pezzi staccati: ex A. Apparecchi ricevitori di radiodiffusione e di televisione, esclusi le loro parti e pezzi staccati	79

PROTOCOLLO

relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Disposizioni relative alla definizione del concetto di « prodotti originari »

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, sono considerati :

1. come prodotti originari della Comunità, a condizione che siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5 in Tunisia :

- a) i prodotti totalmente ottenuti negli Stati membri ;
- b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Tunisia ;

2. come prodotti originari della Tunisia, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato membro importatore, ai sensi dell'articolo 5 :

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ;
- b) i prodotti ottenuti in Tunisia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti di cui all'elenco C sono temporaneamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a) sono considerati « totalmente ottenuti » negli Stati membri o in Tunisia :

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo ;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati ;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati ;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;
- f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi ;
- g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime ;
- h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dagli animali o dai prodotti indicati alle lettere da a) a g) o dai loro derivati.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti :

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a cia-

scuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco ;

- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per voci doganali si intendono quelle della nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro o in Tunisia ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

— da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione ;

— dall'altro,

il prezzo ex fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro d'esportazione in Tunisia o dalla Tunisia nello Stato membro d'importazione :

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti ;
- b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, o con un trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento o il trasbordo si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o in Tunisia.

Non sono considerati interruzione del trasporto diretto i trasbordi effettuati nei porti situati nei territori diversi da quelli delle parti contraenti, quando tali trasbordi siano dovuti a casi di forza maggiore o quando siano consecutivi a fenomeni marini.

TITOLO II

Disposizioni relative all'attuazione di metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, nello Stato membro d'importazione o in Tunisia, al beneficio delle disposizioni dell'Accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 rilasciato dalle autorità doganali della Tunisia o dello Stato membro.

Tuttavia, quelli tra detti prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari, sono ammessi al beneficio delle disposizioni dell'Accordo in Tunisia o nello Stato membro se accompagnati da un formulario A. TN. 2.

Articolo 7

Il certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 8

Il certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 è vistato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 può essere vistato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore o omissione involontaria. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

Il certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 può essere vistato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'Accordo.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 deve essere presentato entro un termine di quattro mesi, a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione cui è presentata la merce.

Articolo 10

Il certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 deve essere compilato su un modulo di cui un mo-

dello è allegato al presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, in conformità delle disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di cm 21 x 30 ed essere stampato su carta collata per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Gli Stati membri e la Tunisia possono riservarsi la stampa dei certificati, oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modello deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché il numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

Articolo 12

Il formulario A. TN. 2, di cui un modello è allegato al presente protocollo, dev'essere compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, in conformità delle disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il formulario A. TN. 2 comporta due fogli ognuno dei quali ha il formato di 21 x 14,8 cm. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m². Sulla prima facciata di ogni foglio deve essere impressa una diagonale formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Il formulario A. TN. 2 può essere perforato meccanicamente, in modo da rendere possibile il distacco dei due fogli e della parte del certificato da apporre sulla spedizione. La facciata posteriore di tale ultima parte può essere gommata.

Gli Stati membri e la Tunisia possono riservarsi la stampa di tale modulo oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché il numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A. TN. 2. Dopo aver riempito o sottoscritto i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio del formulario A. TN. 2 sull'involucro esterno della spedizione.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali o postali.

Articolo 14

Salvo il sospetto di abusi, le autorità doganali dello Stato membro o della Tunisia ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo le merci contenute in un pacco munito di un'etichetta A. TN. 2.

A titolo di sondaggio o in caso di dubbi sulla regolarità dell'operazione, le autorità doganali dello Stato membro o della Tunisia possono chiedere un controllo alle autorità doganali della Tunisia o dello Stato membro, trasmettendo a tal fine il primo foglio del formulario A. TN. 2 contenuto nel pacco e sospendere, in attesa dei risultati della verifica, l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In tal caso, lo svincolo delle merci è tuttavia consentito all'importatore, fatte salve le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 15

1. Gli Stati membri e la Tunisia ammettono come prodotti originari al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione A. TN. 1 o compilare un formulario A. TN. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali

dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni del presente titolo, gli Stati membri e la Tunisia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione A. TN. 1 e delle dichiarazioni degli esportatori contenute nei formulari A.TN. 2.

Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ed in particolare di quelle del presente titolo, affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile negli Stati membri e in Tunisia.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 17

Gli Stati membri e la Tunisia adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci A. TN. 1 possano essere presentati in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 18

La Tunisia, gli Stati membri e la Comunità adottano, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 19

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci A. TN. 1 e il modello del formulario A. TN. 2 fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 20

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo si trovino in viaggio o che, in uno Stato membro o in Tunisia, si trovino in regime di deposito provvisorio, in regime di deposito doganale o in regime di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo con riserva che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da quella data, vengano presentati ai servizi doganali del paese d'importazione un certificato A. TN. 1 redatto a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione, nonché documenti che comprovino il trasporto diretto.

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1 :

L'espressione « negli Stati membri » o « in Tunisia » comprende anche le acque territoriali, nonché le navi operanti in alto mare, comprese le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, a condizione che le stesse rispondano a tutte le condizioni indicate dalla nota esplicativa 4.

Nota 2 — ad articolo 1 :

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Tunisia, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale merce siano o meno originari di Stati terzi.

Nota 3 — ad articolo 1 :

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 4 — ad articolo 2, lettera f) :

L'espressione « loro navi » si applica soltanto nei confronti delle navi :
— che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Tunisia ;

- che battono bandiera di uno Stato membro o della Tunisia ;
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri e alla Tunisia o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del Consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri e della Tunisia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, collettività pubbliche o a cittadini di tali Stati ;
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri e della Tunisia ;
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini degli Stati membri e della Tunisia.

Nota 5 — ad articolo 4 :

Per « prezzo ex fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata la lavorazione o la trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più imprese, si dovrà prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.

Nota 6 — ad articolo 8 :

Quando un certificato di circolazione A. TN. 1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o dalla Tunisia e riesportati tali e quali, i nuovi certificati rilasciati dal paese di riesportazione debbono obbligatoriamente indicare il paese nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario.

Nota 7 — ad articolo 13 :

Dopo aver compilato il formulario A. TN. 2 l'esportatore apporrà la menzione « A. TN. 2 » seguita dal numero di serie del formulario utilizzato, sia sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2 M, sia nella casella « Osservazioni » delle dichiarazioni in dogana CP 3 o CP 3 M.

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Tutte le voci della tariffa doganale	Tutti i prodotti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonché le operazioni similari) 2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi 3. <ol style="list-style-type: none"> a) il cambio dell'imballaggio, nonché le divisioni e le riunioni di colli; b) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio 4. L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari 5. La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle raccomandazioni formulate dal Consiglio di Associazione per poter essere considerati come originari sia della Comunità o della Tunisia 6. La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo 7. Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra 	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Tutte le voci della tariffa doganale (seguito)	Tutti i prodotti	8. La macellazione degli animali	
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci n.ri 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di pesci	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01, o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci n.ri 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del Capitolo 8	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrowroot, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire dall'orzo	
11.08	Amidi e fecole ; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del Capitolo 10, da patate o da altri prodotti del Capitolo 7	
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Fabbricazione a partire da cereali o da farine di cereali	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi ; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei Capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del Capitolo 17	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao		Fabbricazione a partire da prodotti « originari » del Capitolo 17
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
19.03	Paste alimentari	Ottenute a partire da qualsiasi prodotto	
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice e corn-flakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire dalle frutta « originarie » del Capitolo 8 e dei prodotti « originari » del Capitolo 17
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti « originari » del Capitolo 17
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti « originari » del Capitolo 17
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole		Fabbricazione a partire dai prodotti « originari » dei Capitoli 8, 17 e 22
ex 20.07	Succhi di frutta compresi i mosti d'uva non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri		Fabbricazione a partire dai prodotti « originari » dei Capitoli 8 e 17
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
ex 22.06	Vermut	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquativi, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie del n. 24.01 utilizzate sono prodotti « originari »
ex 28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossido di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex 28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42	
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.28 e 28.42	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.28 e 28.42	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.01 e 28.13	
ex 28.38	Solfato d'alluminio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20	
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28	
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.01 e 28.13	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo
ex 29.35	Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina		Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 29.35	Vinilpiridina		Trasformazione dell'aldeide acetica in picoline e trasformazione delle picoline in vinilpiridina
ex 29.38	Acido nicotinico (vitamina PP)		Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, contenenti antibiotici	Tutte le fabbricazioni a partire da antibiotici della voce n. 29.44	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci n.ri 32.04 e 32.05	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato	
35.05	Destrine e colle di destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	Tutte le fabbricazioni a partire da prodotti diversi	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali ad esclusione degli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi : — gli oli di flemma e l'olio di Dippel, — gli acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua ; gli esteri degli acidi naftenici, — gli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua ; gli esteri degli acidi solfonaftenici, — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammime ; gli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali, — le miscele di alchileni, — gli alchilibenzoli o alchilnaftaline, in miscele, — gli scambiatori di ioni, — i catalizzatori — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche, — i cementi, malte e composizioni simili, refrattari, — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas, — i carboni (esclusi quelli di grafite artificiale del n. ex 38.01) in composizioni metallografittiche o altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiproducti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Polimeri	Tutte le fabbricazioni a partire dai monomeri del capitolo 29	
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumi-		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
40.05 (seguito)	cati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali), o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.03	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluse	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluse (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce n. 43.02)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. ri 51.01 o 51.02)		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09	Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
53.11	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 53.01 al 53.05 incluso
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dalle materie delle voci n.ri 54.01 e 54.02
54.05	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 e 54.02
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 e 55.03
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 e 55.03
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04
55.09	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 56.01, 56.02 e 56.03
57.09	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10	Tessuti di juta		Ottenuti a partire dalla juta greggia
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle materie delle voci n.ri 57.02 e 57.04
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, da 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.06	Etichette, scudetti e simili tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate, reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da filati semplici
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da filati semplici
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 60	Maglierie : -- di fibre tessili sintetiche od artificiali continue o in fiocco — altre		Ottenute a partire da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03, da paste tessili o da prodotti chimici Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino		Ottenuti a partire da filati
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili		Ottenuti a partire da filati
61.07	Cravatte		Ottenute a partire da filati
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna		Ottenuti a partire da filati
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggi-petto, bretelle, giarrettiere, reggi-calze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario ; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati
ex 62.01	Coperte diverse da quelle a riscaldamento elettrico		Ottenute a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da filati
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici greggi

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex 64.02	Calzature con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex 64.02	Calzature diverse da quelle con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio ecc.)	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire da filati
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 68.04 ex 68.05 ex 68.06	Lavori di abrasivi artificiali a base di carburi di silicio	Tutte le fabbricazioni a partire dai carburi di silicio (voce n. ex 28.56)	
ex 70.07	Vetro colato o laminato (anche sgrossato e smerigliato o pulito), tagliato in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, curvato o altrimenti lavorato (smussato, inciso, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n.ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n. ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito.
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bullo-neria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (cannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.) di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti; stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto), polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi il materiale, le macchine e gli apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (84.15) e le macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
ex capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio ;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante :
 - il valore dei prodotti importati
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari » — e che tutti i transistori siano dei prodotti « originari »
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorevelazione, radioscandaglio e radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari » — e che tutti i transistori siano dei prodotti « originari »
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n. 87.09		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medicochirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 91.04 e 91.08		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono e in televisione, mediante processo magnetico, loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce n. 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione : -- che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari » — e che tutti i transistori utilizzati siano dei prodotti « originari »
ex 93.07	Pallini da caccia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermini, montati		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	L'incorporazione di parti e pezzi staccati « non originari » nelle macchine e apparecchi dei capitoli da 84 a 92 non provoca la perdita del carattere di « prodotti originari » per tali prodotti se il valore di queste parti e pezzi non supera il 5 % del valore del prodotto finito Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi sgrossati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata, pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 40.01	Lastre « crêpe » di gomma per suole	Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.03	Pelli di meticci delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli di capre delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate
ex 50.09	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccazione, vaporizzazione, desmottamento « épincetage », rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito.
ex 50.10		
ex 51.04		
ex 53.11		
ex 53.12		
ex 53.13		
ex 54.05		
ex 55.07		
ex 55.08		
ex 55.09		
ex 56.07		

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di prodotti di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette sfaccettate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19, sfaccettati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità da trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe, (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso	Trasformazione degli acciai legati e acciai fini nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, la quale comporta il passaggio da una delle categorie sottoindicate ad un'altra di dette categorie : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni ; 2. Sbozzi di forgia ; 3. Sbozzi in rotoli per lamiere ; larghi piatti ;

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
73.15 (seguito)		4. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle miniere) e profilati ; 5. Nastri ; 6. Lamiere ; 7. Fili nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per l'elettricità.
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti originari
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari » — che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile e pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante :
 - il valore dei prodotti importati
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori d'avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori d'osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

ELENCO C

Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo

Voce della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16 }	Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose ; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, siloli destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti
ex 38.19	Alchilideni in miscela

**DOMANDA DI CONTROLLO DEL
PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
A. TN. 1**

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato:

Fatto a, il



(firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di accertare che il presente certificato di circolazione A. TN.1:

1. È stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte ⁽¹⁾
2. Non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi le allegate osservazioni) ⁽¹⁾.

Fatto a, il



(firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TN. 1

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. TN. 1 soltanto le merci che, nel Paese d'esportazione, sono comprese in una delle seguenti categorie:

1. Merci interamente ottenute sia negli Stati membri (*) che in Tunisia. Sono considerate come interamente ottenute sia negli Stati membri che in Tunisia:
 - a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
 - e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;
 - g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
 - h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.
2. Merci ottenute negli Stati membri o in Tunisia e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati dalla Tunisia o dagli Stati membri, i quali, all'esportazione, rispon-

devano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. TN. 1 nonché, eventualmente, dei prodotti della categoria 1 di cui sopra.

3. Merci ottenute negli Stati membri o in Tunisia e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle suddette categorie 1 e 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati « prodotti terzi » siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni:
 - a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (**) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non siano comprese nell'elenco A allegato al protocollo riguardante la definizione della nozione di « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa;
 - b) oppure, pur risultando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
 - c) che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco A allegate al protocollo riguardante la definizione della nozione di « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TN. 1

Il certificato di circolazione A. TN. 1 può essere utilizzato soltanto se le merci alle quali si riferisce vengono trasportate direttamente dal paese d'esportazione nel paese d'importazione. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese d'esportazione nel paese d'importazione:

- a) le merci il cui trasporto avviene senza attraversamento dei territori diversi da quelli delle Parti contraenti;
- b) le merci il cui trasporto ha luogo con attraversamento di territori

diversi da quelli delle Parti contraenti o con trasbordo in uno di tali territori a condizione che l'attraversamento di detti territori avvenga con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o dalla Tunisia;

- c) le merci che sono trasbordate nei porti situati in territori diversi da quelli delle Parti contraenti qualora tali trasbordi risultino da caso di forza maggiore o siano consecutivi a dei fatti di mare.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TN. 1

1. Il certificato di circolazione A. TN. 1 è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e in conformità con le disposizioni di diritto interno del Paese esportatore.
2. Il certificato di circolazione A. TN. 1 deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso si dovrà impiegare l'inchiostro e scrivere, in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni sbagliate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità doganali.
3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A. TN. 1 deve

essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per consentirne l'identificazione.
5. L'esportatore (o il vettore) può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione con un riferimento al documento di trasporto. L'esportatore (o il vettore) riporterà sul documento di trasporto che scorta la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A. TN. 1.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TN. 1

Il certificato di circolazione A. TN. 1, quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nel Paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'Accordo di Associazione fra la CEE e la Tunisia.

Il servizio delle dogane del Paese membro importatore può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto in base ai quali è stata effettuata la spedizione delle merci.

V. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TN. 1

Il certificato di circolazione A. TN. 1 deve essere presentato all'ufficio doganale del Paese d'importazione nel quale si vuole introdurre la

merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del visto.

(*) Gli Stati membri sono: il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Grand Ducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa.

(**) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

(Seguito della dichiarazione dell'esportatore che figura nella pagina precedente)

DICHIARO che queste merci sono state ottenute in e rientrano nella categoria (1) di cui alla nota I risultante a tergo del certificato di circolazione A. TN. 1.

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di « prodotti originari » sono le seguenti (2):

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti (3) documenti giustificativi:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo, da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui si tratta.

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A. TN. 1 per queste merci.

Fatto a, il

.....
(Firma dell'esportatore)

(1) Menzionare il numero della categoria, completandolo eventualmente con l'indicazione del capoverso corrispondente.
(2) Da compilare soltanto se si tratta di merci nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti originari da un paese terzo oppure dei prodotti d'origine indeterminata.
Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se necessario, i processi di fabbricazione conferenti l'origine del paese membro di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali previste all'elenco A, le merci ottenute e la loro voce doganale. Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di « prodotto originario », indicare:
— per i prodotti messi in opera:
— il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;
— il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti d'origine indeterminata;
— per le merci ottenute: il prezzo «ex fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta la lavorazione o la trasformazione. Quando detta lavorazione o trasformazione ha luogo presso due o più imprese, il prezzo da prendere in considerazione è quello pagato all'ultimo fabbricante.
(3) Per esempio, documenti d'importazione, fatture, ecc. relativi ai prodotti messi in opera.

FORMULARIO A.TN. 2

(FOGLIO 1)

DA INSERIRE NEL PACCO

ASSOCIAZIONE CEE-TUNISIA	ETICHETTA A. TN. 2 A 000000
Dichiarazione dell'esportatore	Denominazione delle merci
<p>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte e contenute nel presente invio postale,</p> <p>— dichiaro che esse si trovano in (paese d'esportazione)</p> <p>nelle condizioni fissate a tergo del foglio 2 di questa dichiarazione;</p> <p>— m'impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi giustificazione che esse ritenessero indispensabile ed ad accettare qualunque controllo da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci descritte a fronte.</p> <p>— Paese di destinazione:</p> <p>Fatto a:</p> <p>..... (firma dell'esportatore)</p> <p>Esportatore:</p> <p>(Nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Osservazione ⁽¹⁾:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Amministrazione o servizio del paese esportatore incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore ⁽²⁾:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>⁽¹⁾ Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.</p> <p>⁽²⁾ Indicare l'amministrazione o il servizio designati dalle disposizioni nazionali.</p>	

RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale richiede un controllo della dichiarazione dell'esportatore che figura sul recto del presente formulario A. TN.2 (*)</p> <p>A il</p> <p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario) </p>	<p>Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario del servizio competente ha permesso di constatare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che le indicazioni e menzioni apposte sulla presente etichetta sono esatte ⁽¹⁾; 2) che la presente etichetta A. TN.2 non soddisfa alle condizioni di regolarità richieste (cfr. le note allegate) ⁽¹⁾. <p>A il</p> <p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario) </p> <p>..... ⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile</p>

(*) — Il controllo a posteriori del formulario A. TN. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio od ogni qualvolta che la dogana del paese importatore nutra fondati dubbi sull'origine reale della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

— La dogana del paese importatore rimanda all'amministrazione o servizio del Paese d'esportazione il formulario A. TN. 2 contenuto nel pacco, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano una inchiesta. Nella misura del possibile, essa allega al formulario la fattura o copia che le è stata presentata e fornisce tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e fanno ritenere che le indicazioni contenute nel formulario A. TN. 2 siano inesatte.

Se essa decide di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in attesa dei risultati del controllo, la dogana del paese d'importazione, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, offre all'importatore la possibilità di ritirare le merci.

MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TN. 1 O ALLA COMPILAZIONE DI UN FORMULARIO A. TN. 2

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. TN. 1 o alla compilazione di un formulario A. TN. 2 le merci che, nel Paese d'esportazione (*), sono comprese in una delle seguenti categorie:

Categoria 1

Merci interamente ottenute sia negli Stati membri (*) che in Tunisia. Sono considerate come interamente ottenute sia negli Stati membri che in Tunisia:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;
- g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.

Categoria 2

Merci ottenute negli Stati membri o in Tunisia e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati dalla

Tunisia o dagli Stati membri, i quali, all'esportazione, rispondevano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. TN. 1 nonché, eventualmente, dei prodotti della categoria 1 di cui sopra.

Categoria 3

Merci ottenute negli Stati membri o in Tunisia e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle suddette categorie 1 e 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati «prodotti terzi») siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni:

- a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (**) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non siano comprese nell'elenco A allegato al protocollo riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa;
- b) oppure, pur risultando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
- c) che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco A allegato al protocollo riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa.

(*) Gli Stati membri sono: il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa.

(**) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

del Consiglio della Comunità economica europea

da una parte,

e

del Presidente della Repubblica tunisina

dall'altra,

riuniti a Tunisi, il ventotto marzo millenovecentosessantanove

per la firma dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina,

al momento di firmare questo Accordo,

— hanno adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti qui di seguito elencate :

1. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 dell'Accordo,
2. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'interpretazione dell'articolo 8 dell'allegato 1 dell'Accordo,
3. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità degli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno,

— hanno preso atto delle dichiarazioni della delegazione della Comunità qui di seguito elencate :

1. Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo,
2. Dichiarazione della delegazione della Comunità concernente le relazioni della Tunisia con i paesi in fase di sviluppo,

— ed hanno constatato lo scambio di lettere concernente il protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'Accordo (spedizioni postali).

Le dichiarazioni e lo scambio di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni saranno sottoposte, qualora se ne manifestasse la necessità, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea l'associazione.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

واثباتا لذلك، وقع المفوضون اسفل هذا العقد الختامي .

Geschehen zu Tunis am achtundzwanzigsten März neunzehnhundertneunundsechzig.

Fait à Tunis, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-neuf.

Fatto a Tunisi, il ventotto marzo millenovecentosessantanove.

Gedaan te Tunis, de achtentwintigste maart negentienhonderd negenenzestig.

حضر بتونس في الثامن والعشرين من مارس سنة ألف وتسعمائة وتسع
وستين .

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés Européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

من مجلس المجموعات الأوروبية،

Gaston THORN

Jean REY.

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag van tot oprichting de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

مع التحفظ ألا تكون المجموعة الاقتصادية الأوروبية ملتزمة التزاماً نهائياً إلا بعد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر تنهية الاجراءات التي تستوجبها المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما استشارة الجمعية البرلمانية الأوروبية.

Im Namen des Präsidenten der Tunesischen Republik,

Pour le Président de la République tunisienne,

Per il Presidente della Repubblica tunisina,

Voor de President van de Tunesische Republiek,

من رئيس الجمهورية التونسية،

Habib BOURGUIBA Jr

Ahmed BEN SALAH

ALLEGATO

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 dell'Accordo

Le parti contraenti convengono che, quando nell'allegato 1 dell'Accordo sono contemplate le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE, dell'articolo 11 del regolamento n. 23 e degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 136/66/CEE, la Comunità fa riferimento al regime applicabile agli Stati terzi all'atto dell'importazione dei prodotti in questione.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'interpretazione dell'articolo 8 dell'allegato 1 dell'Accordo

Le parti contraenti convengono che l'impegno di accordare un vantaggio comparabile nel caso di modifica della regolamentazione comunitaria per i prodotti contemplati all'articolo 7 dell'allegato 1 dell'Accordo, elencati qui di seguito, non può conferire diritti al miglioramento delle preferenze già accordate alla Tunisia, preferenze che rimangono pertanto immutate qualora la modifica, applicata agli stessi prodotti originari della Tunisia, sia disposta nell'ambito dell'unificazione dei regimi d'importazione applicati da ognuno degli Stati membri nei confronti degli Stati terzi :

- | | |
|------------|---|
| ex 20.01 B | Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarde, senza zucchero, altri, ad esclusione dei cetriolini |
| 20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati, senza aceto o acido acetico :
A. Funghi
B. Tartufi
ex H. altri, esclusi le carote e i miscugli |

- 20.02 F Capperi e olive, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
- 20.05 Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :
A. II — altre
B. III — altre
C. III — non nominate
- ex 20.06 B II c) 1 aa) Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci e
bb) le prugne) altrimenti preparate o conservate, senza alcole,
c) 2 senza aggiunta di zuccheri.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità degli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno

Le parti contraenti convengono che per gli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno, le disposizioni eventualmente adottate dalla Comunità nei confronti degli Stati terzi per fronteggiare l'importazione a prezzi anormalmente bassi si applicheranno alla Tunisia.

Le misure adottate in conseguenza, e all'occorrenza nei confronti della Tunisia, saranno applicate fermo restando il regime previsto dagli articoli 5 e 6 dell'allegato 1 dell'Accordo.

L'applicazione alla Tunisia delle disposizioni che la Comunità riterrà opportuno adottare per fronteggiare l'importazione a prezzi anormalmente bassi non costituisce una modifica ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato 1 dell'Accordo del regime previsto dall'Accordo per i prodotti in oggetto.

Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo

La Comunità, dopo aver preso conoscenza degli accordi conclusi tra la Repubblica tunisina e l'Arabia Saudita, la Costa d'Avorio, la Mauritania, il Niger e il Senegal, rinuncia ad avvalersi della clausola della nazione più favorita di cui all'articolo 4 dell'Accordo per quanto riguarda le relazioni della Tunisia con detti paesi.

Dichiarazione della delegazione della Comunità concernente le relazioni della Tunisia con i paesi in fase di sviluppo

La Comunità afferma l'interesse fondamentale che essa attribuisce ai progressi dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e alle realizzazioni che ne risulteranno.

Essa si dichiara in particolare disposta a dare il suo appoggio alle iniziative e alle azioni intraprese dai paesi in fase di sviluppo per favorire lo sviluppo della loro cooperazione economica, soprattutto nel settore degli scambi.

Scambio di lettere concernente il protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'Accordo (spedizioni postali).

Bruxelles, 19 marzo 1969

Signor Presidente,

mi prego di confermarLe che le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) saranno ammesse al beneficio delle procedure di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, fino a concorrenza di un valore di mille unità di conto per spedizione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Helmut SIGRIST

*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

Bruxelles, 19 marzo 1969

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha fatto la seguente comunicazione :

« Signor Presidente,

mi prego di confermarLe che le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) saranno ammesse al beneficio delle procedure di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, fino a concorrenza di un valore di mille unità di conto per spedizione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. »

Mi prego di accusare ricevuta di detta comunicazione e di confermarLe l'accordo del mio governo sul suo contenuto.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Slaheddine EL GOULLI

*Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario*

*Presidente della delegazione
della Repubblica tunisina*

SCAMBI DI LETTERE AVVENUTI
A TUNISI IL 28 MARZO 1969 TRA I PRESIDENTI DELLE DUE DELEGAZIONI

Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficino di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri

Tunisi, 28 marzo 1969

Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la seguente dichiarazione :

- « 1. Per i prodotti originari e in provenienza dalla Tunisia non elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo che crea un' associazione tra questo paese e la Comunità economica europea, rimane applicabile il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficino di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea.
2. Per i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo, l'applicazione del protocollo di cui al paragrafo 1 è sospesa per la durata dell'Accordo e riprenderà effetto allorché quest'ultimo cesserà di essere in vigore. »

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Helmut SIGRIST

*Presidente della delegazione della
Comunità economica europea*

Tunisi, 28 marzo 1969

Signor Presidente,

con la Sua lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione :

« Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la seguente dichiarazione :

- « 1. Per i prodotti originari e in provenienza dalla Tunisia non elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo che crea un' associazione tra questo paese e la Comunità economica europea, rimane applicabile il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficino di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2. Per i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo, l'applicazione del protocollo di cui al paragrafo 1 è sospesa per la durata dell'Accordo e riprenderà effetto allorché quest'ultimo cesserà di essere in vigore. »

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. »

Ho l'onore di accusare ricevuta di detta comunicazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Slaheddine EL GOULLI

*Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario*

*Presidente della delegazione
della Repubblica tunisina*

Scambio di lettere relativo agli accordi commerciali bilaterali

Tunisi, 28 marzo 1969

Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la dichiarazione seguente :

- « 1. Per i prodotti non elencati nell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e per la durata di quest'ultimo, i vantaggi commerciali accordati da ambo le parti sul piano bilaterale sono mantenuti alle condizioni previste negli accordi commerciali fatti salvi gli ulteriori adattamenti e miglioramenti di questi ultimi.
2. Tale dichiarazione non concerne il regime risultante dal protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno Stato membro, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. »

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi l'accordo del Suo governo sul primo punto di questa dichiarazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Helmut SIGRIST

*Presidente della delegazione della
Comunità economica europea*

Tunisi, 28 marzo 1969

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha fatto la seguente comunicazione :

« Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la seguente dichiarazione :

- « 1. Per i prodotti non elencati nell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e per la durata di quest'ultimo, i vantaggi commerciali accordati da ambo le parti sul piano bilaterale sono mantenuti alle condizioni previste negli accordi commerciali, fatti salvi gli ulteriori adattamenti e i miglioramenti di questi ultimi.
2. Tale dichiarazione non concerne il regime risultante dal protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare alla importazione in uno Stato membro, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. »

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi l'accordo del Suo governo sul primo punto di questa dichiarazione. »

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

Mi prego di accusare ricevuta della comunicazione e di confermarLe l'accordo del mio governo sul primo punto della dichiarazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Slaheddine EL GOULLI
*Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario*

*Presidente della delegazione
della Repubblica tunisina*

**DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

ai fini dell'associazione alla Comunità dei paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI
IN SEDE DI CONSIGLIO,

risolti a dare piena applicazione alla dichiarazione di intenzioni, da loro formulata all'atto della firma del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai fini dell'associazione alla stessa dei paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco, e in particolare al secondo e al terzo comma di detta dichiarazione,

costatano che l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina costituisce un importante passo nel senso suddetto pur non esaurendo tutti gli effetti della dichiarazione stessa.

**Informazione sulla data d'entrata in vigore dell'Accordo che crea un'associazione tra
la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina**

Lo scambio degli strumenti di notifica del compimento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 28 marzo 1969, ha avuto luogo a Bruxelles il 1° agosto 1969. Pertanto l'Accordo, in conformità di quanto disposto dall'articolo 18, entra in vigore il 1° settembre 1969.
